



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 01/07/2002

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 11

"Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000-2001 e norme in materia di titoli di viaggio".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Concorso regionale maggiori oneri)

1. La Regione concorre ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001 dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotramvieri di cui all'accordo nazionale del 27 novembre 2000 nei limiti della disponibilità di euro 1.291.142 riveniente dall'impegno di pari importo assunto sul capitolo n. 552050 del bilancio 2001, istituito dalla legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, con i criteri di cui al successivo articolo 2.

2. Il concorso regionale è commisurato al maggior onere unitario medio per addetto quantificato dalle associazioni datoriali nazionali quale quota parte a carico delle Regioni e delle autonomie locali ai sensi del Protocollo di intesa del 27 novembre 2000. Il concorso regionale è attribuito per l'intera quota, sulla base delle unità lavorative dipendenti risultanti dai contratti di servizio, alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea di competenza regionale riconosciuti "minimi" ai sensi della vigente legislazione, con esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 10 novembre 1997, n. 422. La residua disponibilità finanziaria è attribuita agli enti locali, in proporzione al numero degli addetti ai servizi di rispettiva competenza, per la successiva erogazione ai soggetti gestori.

3. Resta a carico degli enti locali quanto dagli stessi dovuto per le integrazioni relative agli autoservizi pubblici di linee di loro competenza.

Art.2

(Arrotondamento prezzi titoli di viaggio)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è sostituito dal seguente:

"1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani di trasporti pubblici regionali locali (TPRL) sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di TPRL sono arrotondati, per eccesso o per difetto, ai dieci centesimi di euro fino all'importo di cinque euro, ai cinquanta centesimi di euro fino all'importo di venticinque euro e all'euro per importi superiori ai venticinque euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA".

2. La base tariffaria chilometrica minima di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 13/99 è espressa in euro con almeno quattro cifre decimali.

3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 32/2001.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 giugno 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

La Legge regionale 5 Dicembre 2001, n. 32 recante "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001", successivamente modificata dalla l.r. 32/2001 e 7/2002, è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 7 dicembre 2001, n. 178.

Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287. Si riporta il testo dell'art 8 e 9 come rispettivamente modificati ed integrati dall'art. 1, comma 1 e 2, del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259):

Art. 8

Servizi ferroviari di interesse regionale

e locale non in concessione a F.S. S.p.a.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);

b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sul beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e

l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità .

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.

Art. 9

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a).

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

- a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;
- b) ad acquisire, sul contenuto di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
- c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12.

Nota all'art. 2, comma 1

La legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, recante "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 7.4.1999, è stata successivamente modificata ed integrata dalle ll.rr. 32/99, 9/00, 28/00, 14/01, 32/01, 7/02 e 11/02.

Si riporta il testo dell'art. 30, così come modificato ed integrato:

Art. 30

(Prezzi minimi dei titoli di viaggio)

1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani dei trasporti pubblici regionali locali (TPRL) sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di TPRL sono arrotondati, per eccesso e per difetto, ai dieci centesimi di euro fino all'importo di cinque euro, ai cinquanta centesimi di euro fino all'importo di venticinque euro e all'euro per importi superiori ai venticinque euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.

2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica stabilita ai sensi dell'articolo 28, comma 1, per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.

3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:

- a) a fino a 10 km: 20%
- b) da 11 a 20 km: 25%
- c) da 21 a 30 km: 35%
- d) da 31 a 40 km: 50%
- e) da 41 a 50 km: 65% oltre 50 km: 80%

4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:

- a) fino a 10 km: 30%
- b) da 11 a 20 km: 40%
- c) da 21 a 30 km: 50%
- d) da 31 a 40 km: 60%
- e) da 41 a 50 km: 75% oltre 50 km: 85%

5. I ragazzi di età inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.

6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per viaggiatori in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovrapprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e animali.

7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33). 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i prezzi dei titoli di viaggio sono espressi in euro e sono arrotondati, per eccesso o per difetto, alla seconda cifra decimale. A decorrere dalla medesima data la base tariffaria chilometrica minima di cui all'articolo 28, comma 1, è espressa in euro con almeno due cifre decimali".

Nota all'art. 2, comma 2

L'art. 28 della l.r. 13/99 così dispone:

Art. 28

(Principi generali in materia tariffaria)

1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime (1) dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitata e in qualunque forma gestiti.

2. Le basi tariffarie sono incrementate annualmente applicando il metodo del price cap di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri applicativi del metodo del price cap sono stabiliti dalla Giunta regionale assumendo:

- a) il tasso di variazione medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente;
- b) l'obiettivo della variazione del tasso annuale di produttività delle imprese di trasporto fino al raggiungimento di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno triennale;
- c) l'incentivazione del miglioramento della qualità dei servizi.

Nel caso che l'applicazione del suddetto metodo comporti su base annua variazioni dei prezzi dei titoli di viaggio inferiori al 5 per cento, le variazioni dei prezzi possono essere applicate su base poliennale.

3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 30. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi urbani e suburbani sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti dai Comuni competenti.

4. La Giunta regionale può disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà compete al Comuni per servizi di propria competenza.

5. La Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione, le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.

(1) La base tariffaria chilometrica minima è da intendersi espressa in euro con almeno quattro cifre decimali così come previsto dalla l.r. 11/02, art. 2, comma 2.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di Legge del Consigliere Carrieri approvato nella seduta del 6.5.2002

Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 108 del 18.6.2002